SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 dicembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

06A11378

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2006.

Approvazione del nuovo statuto della Banca d'Italia, a norma dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale è stato approvato lo statuto della Banca d'Italia, e successive modificazioni;

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43;

Visto l'art. 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in base al quale lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 del medesimo articolo, ridefinendo altresì le competenze del Consiglio superiore in modo da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo all'interno della Banca d'Italia;

Visto il parere reso dalla Banca centrale europea il 25 agosto 2006 su richiesta della Banca d'Italia;

Considerato che l'Assemblea generale straordinaria dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia, in data 28 novembre 2006, ha approvato il nuovo testo dello statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia nel testo allegato al presente decreto.

Lo statuto della Banca d'Italia entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 369

ALLEGATO

STATUTO DELLA BANCA D'ITALIA

TITOLO I

COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA BANCA D'ITALIA

Art. 1.

La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati.

Quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'art. 105.1 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato).

La Banca d'Italia emette banconote in applicazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge ed esercita le attività bancarie strumentali alle proprie funzioni.

Art. 2.

La Banca d'Italia ha sede legale in Roma.

Può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali.

L'articolazione territoriale e la competenza di sedi e succursali sono stabilite con delibera del Consiglio superiore.

Art. 3.

Il capitale della Banca d'Italia è di 156.000 euro ed è suddiviso in quote di partecipazione nominative di 0,52 euro ciascuna, la cui titolarità è disciplinata dalla legge.

Il trasferimento delle quote avviene, su proposta del Direttorio, solo previo consenso del Consiglio superiore, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto e della equilibrata distribuzione delle quote.

Art. 4.

Le quote di partecipazione sono rappresentate da certificati nominativi.

La cessione delle quote deve risultare da girata, autenticata da notaio, attergata al certificato originale, il quale deve essere presentato all'Amministrazione centrale della Banca che provvederà al rilascio di un nuovo certificato intestato al cessionario e, ove il trasferimento sia parziale, di un nuovo certificato intestato al cedente. Il cessionario potrà fare valere i diritti di partecipante solo dal momento della presentazione del titolo ceduto.

TITOLO II

AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA

Art. 5.

Gli organi centrali dell'Istituto sono:

a) l'Assemblea dei partecipanti;

b) il Consiglio superiore;

c) il Collegio sindacale;

d) il Direttorio;

e) il Governatore;

f) il Direttore generale e i Vice direttori generali.

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

Art. 6.

Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto.

Le assemblee sono convocate dal Consiglio superiore, anche su domanda motivata del Collegio sindacale o di partecipanti che siano titolari, da tre mesi almeno, di 20.000 o più quote. Le assemblee presso l'Amministrazione centrale sono presiedute dal Governatore; quelle presso le sedi sono presiedute dal presidente del rispettivo Consiglio di reggenza o, in sua assenza, dal reggente più anziano in ordine di nomina e, a parità di nomina, di età.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai partecipanti con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 7.

L'assemblea ordinaria annuale si riunisce presso l'Amministrazione centrale, non più tardi del 31 maggio, per deliberare sull'approvazione del bilancio, sul riparto degli utili e l'assegnazione dei frutti delle riserve e, ove occorra, sulla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale. Determina i compensi spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle succursali.

L'ordine del giorno, stabilito dal Consiglio superiore, deve comprendere anche tutte le proposte ad esso presentate entro il mese di marzo, con domanda sottoscritta da uno o più partecipanti che siano titolari, da tre mesi almeno, di 5.000 o più quote di partecipazione. Le proposte non comprese nell'ordine del giorno non possono essere discusse, ma l'assemblea può deliberare che siano iscritte nell'ordine del giorno di una successiva riunione.

Art. 8.

Qualora non sia possibile esaurire i lavori nel giorno stabilito, il Presidente può aggiornare l'assemblea a quello successivo.

In caso di mancanza, nel secondo giorno, del numero legale, restano valide le deliberazioni prese nel primo giorno. Per la discussione delle altre materie da trattare si deve procedere ad una nuova convocazione con le formalità indicate nell'art. 10.

Art. 9.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i partecipanti che siano titolari, da almeno tre mesi, di 100 o più quote di partecipazione.

I partecipanti aventi diritto di intervenire hanno un voto per ogni 100 quote sino a 500 quote, ed un voto per ogni 500 quote in più delle 500, purché ne siano titolari da non meno di tre mesi.

Ciascun partecipante non ha diritto in alcun caso a più di 50 voti.

Ogni partecipante avente diritto può intervenire per il tramite del proprio rappresentante legale o di altra persona, che non faccia parte del Consiglio superiore della Banca né del Collegio sindacale, munita di mandato speciale con firma autenticata dal direttore di una sede o di una succursale della Banca.

Ogni intervenuto non può rappresentare più di due partecipanti.

Art. 10.

L'assemblea ordinaria è valida quando intervenga almeno un terzo dei partecipanti che rappresentino almeno un quinto del capitale.

Non raggiungendosi questo numero di partecipanti e di quote, l'assemblea viene rimandata a non meno di 8 né a più di quindici giorni di distanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delle quote rappresentate.

Del rinvio dell'assemblea è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* nell'intervallo tra la prima e la seconda riunione, con avvertenza che trattasi di seconda convocazione.

Nell'assemblea di seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni estranee all'ordine del giorno della prima.

Art. 11.

L'assemblea straordinaria è valida quando intervenga almeno la metà dei partecipanti che rappresentino almeno un terzo del capitale. In difetto, l'assemblea è riconvocata con le formalità di cui all'art. 10.

Art. 12.

I verbali delle assemblee presso l'Amministrazione centrale sono redatti da un notaio e devono essere firmati, entro la fine del mese successivo a quello dell'adunanza, dal presidente dell'assemblea e da due partecipanti a ciò delegati dall'assemblea.

Art. 13.

Nei modi e nelle forme stabiliti negli articoli 6, 7 e 8, l'assemblea dei partecipanti è convocata presso le sedi quando ha per oggetto la nomina di consiglieri superiori.

L'assemblea è valida quando intervenga almeno un quinto dei partecipanti che rappresentino almeno un decimo del capitale. In mancanza del numero legale dei partecipanti o delle quote rappresentate, l'assemblea è rinviata con l'osservanza delle formalità stabilite nell'art. 10.

L'ufficio di segretario dell'assemblea spetta al segretario del Consiglio di reggenza e, in sua assenza, a uno dei presenti all'assemblea, da designarsi dal presidente della medesima.

Qualora il numero dei consiglieri superiori da nominare raggiunga la metà dei componenti il Consiglio, le nomine sono demandate ad un'unica assemblea da tenersi presso l'Amministrazione centrale della Banca con l'osservanza delle modalità stabilite per l'assemblea ordinaria. In tale assemblea si procede a votazioni separate per ciascuna sede.

Art. 14.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti dei partecipanti presenti.

Le nomine devono farsi per schede segrete. S'intendono nominati soltanto coloro che raccolgono la maggioranza assoluta dei voti.

CONSIGLIO SUPERIORE

Art. 15.

Il Consiglio superiore si compone del Governatore e di tredici consiglieri nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca.

Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte.

Il Direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio e, quando non sostituisce il Governatore, ha soltanto voto consultivo.

I Vice direttori generali assistono alle riunioni del Consiglio e uno di essi, su designazione del Consiglio superiore, assume l'ufficio di segretario e ne redige i verbali.

Su proposta del Governatore il Consiglio può costituire uno o più comitati per l'esame di specifiche materie, composti di suoi membri.

Art. 16.

Il Consiglio superiore tiene le sue riunioni presso l'Amministrazione centrale della Banca su convocazione e sotto la presidenza del Governatore.

Le riunioni del Consiglio superiore sono ordinarie e straordinarie. Le prime si tengono almeno una volta ogni due mesi; le altre ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario o per domanda motivata di almeno tre dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio è legalmente costituito quando intervengano almeno sette dei suoi componenti, non compreso in detto numero il Governatore o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Il Governatore, o chi ne fa le veci, vota soltanto nel caso di parità di voti. Le votazioni si fanno per voto palese o, quando riguardino persone, anche sulla base di elenchi, per scrutinio segreto.

I verbali e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio superiore sono autenticati dal Governatore o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Art. 17.

Ai sensi dell'art. 19, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la nomina del Governatore, il rinnovo del suo mandato e la revoca nei casi previsti dall'art. 14.2 dello statuto del SEBC, sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia.

Per esprimere il parere previsto al comma precedente, il Consiglio superiore è convocato e presieduto dal componente più anziano in ordine di nomina e, a parità di nomina, di età. Il parere, deliberato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio, è rilasciato ai fini della deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio superiore, su proposta del Governatore, nomina il Direttore generale e i Vice direttori generali, rinnova i loro mandati e li revoca per i motivi previsti dall'art. 14.2 dello statuto del SEBC. Per l'adozione di siffatti provvedimenti, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria. Il Consiglio deve essere convocato, agli stessi fini, anche quando ne facciano istanza scritta almeno i due terzi dei membri del Consiglio, non compreso il Governatore. In questo caso la convocazione deve aver luogo non oltre venti giorni dalla richiesta.

Fatto salvo quanto previsto al secondo comma, le deliberazioni di cui al presente articolo devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio, escluso il Governatore nei casi di cui al secondo comma, e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Le nomine, i rinnovi dei mandati e le revoche del Direttore generale e dei Vice direttori generali debbono essere approvati con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 18.

Al Consiglio superiore spettano l'amministrazione generale nonché la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca.

In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nonché, per le delibere di cui ai successivi punti 9) e 10), nel rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla Banca centrale europea (BCE), il Consiglio:

1) esamina ed approva, su proposta del Direttorio, il progetto di bilancio e ne delibera la presentazione al Collegio sindacale e all'assemblea dei partecipanti per la definitiva approvazione. Sentito il Collegio sindacale, delibera i dividendi da corrispondere ai partecipanti;

2) approva il bilancio annuale di previsione degli impegni di spesa;

3) autorizza i contratti che importano alienazione di immobili per somma superiore a 1 milione di euro e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori a 200.000 euro, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il Governatore ritenga di sottoporre alla sua approvazione;

4) emana i regolamenti interni dell'Istituto;

5) determina la pianta organica del personale, nomina gli impiegati e adotta i provvedimenti per la cessazione dal servizio dei medesimi;

6) approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;

7) adotta le deliberazioni riguardanti l'articolazione territoriale nonché l'assetto organizzativo generale della Banca;

8) nomina e revoca i reggenti presso le sedi e i consiglieri presso le succursali, determinandone il numero e stabilendo quali tra essi debbano assumere l'ufficio di censore;

9) nomina i corrispondenti della Banca all'estero;

10) determina le norme e le condizioni per le operazioni della Banca;

11) fissa il limite annuo per l'eventuale erogazione di somme a scopo di beneficenza o per contributi a iniziative d'interesse pubblico;

12) delibera su tutte le altre materie concernenti l'amministrazione generale della Banca che, non demandate all'assemblea dei partecipanti, il Governatore ritenga di sottoporgli.

Il Consiglio viene informato dal Governatore sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione della Banca e in particolare:

- sui contenuti del piano d'istituto;
- sul consuntivo annuale degli impegni di spesa;
- sui risultati degli accertamenti ispettivi interni;
- sugli impieghi delle disponibilità dei fondi, delle riserve statutarie e degli accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale.

COLLEGIO SINDACALE E CENSORI

Art. 19.

Il Collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi, fra cui il Presidente; i membri supplenti sono due. I sindaci rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili non più di tre volte.

Il Collegio sindacale svolge, direttamente presso l'Amministrazione centrale e, direttamente o per mezzo di censori, presso le sedi e le succursali, funzioni di controllo sull'amministrazione della Banca per l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento generale. Esercita il controllo contabile, senza alcun pregiudizio per l'attività svolta dai revisori esterni di cui al successivo art. 38, esamina il bilancio d'esercizio ed esprime il proprio parere sulla distribuzione del dividendo annuale.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio superiore.

Il Collegio sindacale comunica, ove occorra, al Governatore le proprie osservazioni e quelle eventualmente ricevute dai censori.

Ai sindaci viene corrisposto un assegno fisso stabilito dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese.

Art. 20.

I censori non possono essere più di quattro presso ciascuna sede o succursale.

I censori prendono contezza dell'andamento dell'attività delle sedi e delle succursali presso le quali sono stati nominati.

Per incarico dei sindaci, eseguono verifiche di cassa che devono comunque essere effettuate in modo completo da due di essi almeno una volta ogni trimestre.

Riferiscono al Collegio sindacale, per le eventuali comunicazioni al Governatore, le proposte e le osservazioni che credono utili all'andamento dell'Istituto, dandone contemporaneamente notizia al direttore della filiale e, nelle sedi, anche al Consiglio di reggenza.

DIRETTORIO

Art. 21.

Il Direttorio è costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice direttori generali.

Al Direttorio spetta la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali, con esclusione delle decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC.

Nell'ambito delle proprie competenze, il Direttorio può rilasciare deleghe al personale direttivo della Banca, stabilendone forme e modalità di esercizio, per l'adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, quali acclaramenti, accertamenti e altri che comportino mere ricognizioni di fatti, circostanze e requisiti.

Art. 22.

Il Governatore o, in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore generale, convoca il Direttorio, stabilendo l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia richiesto da uno dei componenti con domanda motivata contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Direttorio sono presiedute dal Governatore o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce secondo i criteri di surroga di cui agli articoli 25 e 26; per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tre membri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Governatore. Delle riunioni viene redatto apposito verbale.

Su ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle riunioni il Direttorio decide con apposita delibera.

I provvedimenti del Direttorio sono emanati con atto a firma del Governatore ovvero di uno degli altri membri secondo i criteri di surroga di cui agli articoli 25 e 26, con riferimento alla delibera collegiale che contiene la motivazione del provvedimento.

Nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di cui all'art. 21 possono essere presi dal Governatore, ovvero da uno degli altri membri secondo i criteri di surroga di cui agli articoli 25 e 26. Tali provvedimenti vengono sottoposti alla ratifica del Direttorio nella prima riunione utile.

Art. 23.

Il Direttorio può, con apposita delibera, individuare i provvedimenti o le categorie di provvedimenti, fra quelli di cui all'art. 21, comma 2, da assumersi mediante approvazione di proposte scritte, formulate dai servizi, secondo le modalità previste ai commi successivi.

Per l'assunzione di tali provvedimenti, le competenti unità organizzative della Banca consegnano contestualmente a ciascun membro del Direttorio proposte di decisione definite e motivate.

Se approvati in forma scritta da tutti i membri entro cinque giorni da quello della consegna, i provvedimenti proposti si intendono presi dal Direttorio alla data dell'ultima approvazione.

In mancanza, o a seguito di espressa richiesta di uno dei componenti, l'assunzione dei provvedimenti è rimessa alla discussione e alla decisione in sede di riunione collegiale.

Dei provvedimenti presi con le suddette modalità deve essere fatta menzione nel verbale della prima riunione utile.

GOVERNATORE

Art. 24.

Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi.

Ha le competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne.

Dispone, sentito il Direttorio, le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale di grado superiore e nomina i direttori nelle sedi e nelle succursali.

Sottopone al Consiglio superiore le proposte di decisione e fornisce al medesimo le informazioni previste dall'art. 18.

Al Governatore è rimesso tutto quanto nella legge o nel presente statuto non è espressamente riservato al Consiglio superiore o al Direttorio.

Il Governatore dura in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta.

DIRETTORE GENERALE E VICE DIRETTORI GENERALI

Art. 25.

Il Direttore generale ha la competenza per gli atti di ordinaria amministrazione ed attua le deliberazioni del Consiglio superiore.

Dispone, sentito il Direttorio, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale quando ciò non sia di competenza del Governatore.

Nell'ambito delle sue attribuzioni ha la rappresentanza della Banca, con facoltà di delega previa approvazione del Governatore; per la stipula dei contratti può delegare personale della Banca, anche mediante semplice lettera.

Il Direttore generale coadiuva il Governatore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga nel caso di assenza o d'impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi.

Il Direttore generale dura in carica sei anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

Art. 26.

I Vice direttori generali coadiuvano il Direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi può surrogare il Governatore e il Direttore generale in caso di loro contemporanea assenza o impedimento.

La firma di uno dei Vice direttori generali fa piena prova di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Governatore e del Direttore generale.

I Vice direttori generali durano in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta.

TITOLO III

FILIALI DELLA BANCA

SEDI

Art. 27.

In ciascuna sede vi è un Consiglio di reggenza.

I reggenti sono scelti tra le persone aventi profonda conoscenza dell'economia locale. Il loro numero varia, in ragione dell'attività delle singole sedi, da sette a quattordici. Del Consiglio fa parte il direttore della sede.

I reggenti sono nominati dal Consiglio superiore, su proposta del Governatore, per sei anni e scadono per metà ogni triennio. Essi sono rieleggibili.

I membri del Consiglio superiore sono di diritto reggenti, oltre quelli di cui al comma secondo, presso le sedi ove sono stati eletti.

Ogni Consiglio nomina annualmente fra i reggenti un presidente e un segretario, i quali possono essere rieletti.

Art. 28.

Il Consiglio di reggenza si riunisce di regola una volta ogni due mesi e tutte le altre volte che il presidente lo giudichi necessario o tre reggenti ne facciano domanda.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei reggenti in carica, con esclusione di quelli aventi funzioni di censore, che intervengono con voto consultivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Le votazioni riguardanti persone sono fatte per voto segreto.

Art. 29.

Il Consiglio di reggenza cura l'amministrazione della sede, nei limiti stabiliti dal presente statuto, il servizio dell'apertura e chiusura delle sagrestie e le verifiche di cassa, per la cui effettuazione stabilisce i turni del caso.

Al reggente di turno avente l'attribuzione dell'apertura e chiusura di cassa viene consegnata una delle tre chiavi della sagrestia. A sua volta il detto reggente consegna la chiave direttamente nelle mani del proprio collega subentrante. Di dette operazioni si redige apposito verbale firmato dagli intervenuti.

Il Consiglio di reggenza vigila affinché siano osservate le prescrizioni e le istruzioni dell'Amministrazione centrale. Esamina e approva il preventivo delle spese di amministrazione della sede.

SUCCURSALI

Art. 30.

In ciascuna succursale vi sono da quattro a dieci consiglieri, in numero variabile in ragione dell'attività delle singole succursali. I consiglieri sono nominati dal Consiglio superiore, su proposta del Governatore, per sei anni e si rinnovano per metà ogni triennio. Essi sono rieleggibili.

I consiglieri, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono almeno due volte ogni anno.

I consiglieri aventi funzioni di censore svolgono il servizio di apertura e chiusura delle sagrestie con le modalità di cui all'art. 29, comma 2.

DIRETTORI

Art. 31.

La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascuna sede e succursale della Banca è esercitata da un direttore sulla base di norme e istruzioni emanate dall'Amministrazione centrale.

I direttori propongono all'Amministrazione centrale le transazioni ed i concordati con i debitori della Banca.

I direttori rappresentano la Banca di fronte ai terzi sia nei giudizi, sia negli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede o succursale.

Hanno la firma per la corrispondenza e per tutte le operazioni della filiale. Previo consenso del Direttore generale e sotto la propria responsabilità, possono delegare ad impiegati addetti alla rispettiva sede o succursale le suddette firme.

Ai direttori delle filiali possono essere attribuiti compiti di coordinamento dell'attività di più filiali, in ambiti territoriali e con modalità e limiti stabiliti dai regolamenti interni dell'Istituto.

Art. 32.

In caso di improvvisa assenza o impedimento del direttore di una sede, il presidente del Consiglio di reggenza o chi ne fa le veci provvede, là dove non vi sia un vice direttore, alla surrogazione provvisoria, assumendo egli stesso la direzione o delegandovi un altro reggente e dando immediato avviso all'Amministrazione centrale.

Se le ipotesi previste nel comma precedente si verificano nelle succursali, assume la direzione provvisoria il più anziano di nomina e, a parità di nomina, di età dei consiglieri presenti, che ne riferisce immediatamente all'Amministrazione centrale.

Art. 33.

Il Governatore ha facoltà in ogni caso di delegare, sentito il Direttorio, un ispettore o un altro impiegato della Banca ad assumere temporaneamente la direzione di sedi o succursali.

I reggenti, i consiglieri, gli impiegati delegati dal Governatore e i vice direttori, che sostituiscono temporaneamente i direttori delle sedi e delle succursali, hanno tutte le attribuzioni e le facoltà di questi.

TITOLO IV

OPERAZIONI DELLA BANCA

Art. 34.

Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso.

Art. 35.

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 34, la Banca può compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di provvedere al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa attribuiti, nonché, nel rispetto di eventuali limiti derivanti dall'applicazione del capo IV dello statuto del SEBC, alla gestione del patrimonio e all'amministrazione del personale in servizio e in quiescenza. In particolare, essa può:

- emettere titoli al portatore;
- emettere vaglia cambiari e assegni bancari;
- ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati;
- ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine;
- negoziare e gestire strumenti finanziari;
- acquistare e alienare beni mobili;
- costruire, acquistare e alienare beni immobili;
- riscuotere per conto di terzi titoli esigibili in Italia e all'estero e, in generale, svolgere il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi.

Art. 36.

La Banca d'Italia esercita il servizio di tesoreria dello Stato secondo speciali convenzioni. Può disimpegnare altri servizi per conto dello Stato, alle condizioni stabilite dal Consiglio superiore.

Art. 37.

Alle operazioni di anticipazione contro pegno erogate dalla Banca d'Italia non si applicano le disposizioni relative alla revocabilità degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, nei casi di procedure concorsuali.

I titoli, valori o merci dati in pegno stanno a garantire qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o società che ha costituito il pegno, spetti alla Banca anche in dipendenza di altre operazioni.

Le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo costituite a favore della Banca d'Italia stanno di pieno diritto a garantire, con l'intero loro valore, anche qualsiasi altro credito diretto ed indiretto della Banca stessa, pur se non liquido ed esigibile, verso lo stesso debitore, ed anche se sorto anteriormente o successivamente alla operazione garantita.

TITOLO V

BILANCIO D'ESERCIZIO E RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ

Art. 38.

Ogni anno devono essere redatti il bilancio d'esercizio e l'inventario dell'attivo e del passivo.

Il bilancio d'esercizio deve essere presentato al Collegio sindacale non più tardi del 15 aprile di ogni anno. Il Consiglio superiore, sentito il Collegio sindacale, delibera l'assegnazione degli utili e il dividendo da distribuire ai partecipanti e da corrispondere dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea.

La contabilità della Banca d'Italia viene verificata da revisori esterni secondo quanto stabilito dall'art. 27 dello statuto del SEBC.

Art. 39.

Il Consiglio superiore determina gli accantonamenti al fondo di riserva ordinaria, fino a concorrenza del 20% degli utili netti conseguiti nell'esercizio. Ai partecipanti sono distribuiti dividendi per un importo fino al 6% del capitale.

Col residuo, su proposta del Consiglio superiore, possono essere costituiti eventuali fondi speciali e riserve straordinarie mediante utilizzo di un importo non superiore al 20% degli utili netti complessivi e può essere distribuito ai partecipanti, ad integrazione del dividendo, un ulteriore importo non eccedente il 4% del capitale. La restante somma è devoluta allo Stato.

La riserva ordinaria, se diminuita per ammortizzare le perdite o per qualsiasi altra ragione, deve, salvo il disposto del successivo art. 40, essere al più presto interamente reintegrata.

Art. 40.

Le riserve sono impiegate nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio superiore.

I frutti relativi agli investimenti delle riserve sono destinati in aumento delle medesime.

Dai frutti annualmente percepiti sugli investimenti delle riserve, può essere, su proposta del Consiglio superiore e con l'approvazione dell'assemblea ordinaria, prelevata e distribuita ai partecipanti, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 39, una somma non superiore al 4% dell'importo delle riserve medesime, quali risultano dal bilancio dell'esercizio precedente.

Art. 41.

La Banca d'Italia trasmette al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività nei termini previsti dalla legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42.

I componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto non possono svolgere attività nell'interesse di banche, intermediari finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attività di impresa commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, partecipare a società in nome collettivo o, come accomandatario, in società in accomandita.

Il Consiglio superiore può tuttavia consentire che si assumano funzioni di amministratore di società o di altri enti, quando riconosca che ciò sia nell'interesse della Banca.

Per gli stessi motivi, può anche consentire che si assumano funzioni di sindaco da parte di impiegati aventi grado non superiore a quello di capo servizio o equiparato.

Art. 43.

I senatori e i deputati e le altre persone che dedicano la loro attività al disimpegno di cariche di carattere politico non possono far parte dei Consigli della Banca.

Sono altresì esclusi dal far parte del Consiglio superiore della Banca i dipendenti e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche o altri soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria, i dirigenti e gli impiegati della pubblica amministrazione, nonché, in ogni caso, tutti coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi con la Banca in considerazione della posizione personale o delle cariche ricoperte.

Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per le nomine demandate al Consiglio superiore ai sensi dell'art. 18, n. 8, del presente statuto.

Art. 44.

I reggenti delle sedi e i consiglieri delle succursali devono essere domiciliati nella Regione dove sono chiamati ad esercitare il loro ufficio.

Essi ricevono medaglie di presenza, l'importo delle quali è fissato dall'assemblea.

I membri del Consiglio superiore ricevono per questo ufficio un'assegnazione annua fissata dall'assemblea dei partecipanti oltre al rimborso delle spese.

I reggenti delle sedi, i consiglieri delle succursali, i consiglieri superiori e i sindaci che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 2382 del vigente codice civile, cessano immediatamente dal loro ufficio.

Art. 45.

I soggetti di cui agli articoli 42 e 44 sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda la Banca ed i suoi rapporti con i terzi.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 46.

I consiglieri superiori e i sindaci che alla data di entrata in vigore del presente statuto abbiano già superato i limiti di rieleggibilità fissati rispettivamente dagli articoli 15 e 19 restano in carica fino al completamento del mandato in corso.

Dalla data di entrata in vigore del presente statuto e fino alla scadenza del mandato dei sindaci in carica, le funzioni di Presidente del Collegio sono esercitate dal sindaco più anziano in ordine di nomina e, a parità di nomina, di età.

Art. 47.

I consiglieri delle succursali in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto completano il mandato biennale previsto dall'art. 34 dello statuto previgente.

Al fine di allineare le date di scadenza del loro mandato con quelle dei reggenti delle sedi, l'art. 30 del presente statuto avrà applicazione graduale nei termini seguenti:

- i consiglieri nominati nell'ambito della rinnovazione del 2007 restano in carica per quattro anni;
- i consiglieri nominati nell'ambito della rinnovazione del 2008 restano in carica per sei anni.

Art. 48.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 19, comma 7, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, i membri del Direttorio diversi dal Governatore in carica alla data del 12 gennaio 2006 cessano dai rispettivi mandati alla scadenza dei dodici anni di permanenza nel Direttorio.

Art. 49.

Sino all'entrata in vigore del regolamento previsto all'art. 19, comma 10, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, il Consiglio superiore, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente statuto, verifica che l'acquirente sia riconducibile alle categorie di soggetti indicate all'art. 3, secondo paragrafo, dello statuto della Banca vigente alla data del 12 gennaio 2006, ovvero all'art. 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Il Governatore: DRAGHI

06A11501

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 dicembre 2006.

Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa sugli oli minerali, ad eccezione del gas metano, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1º al 15 del mese di dicembre 2006.

IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il quale prevede che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, per l'anno 2006, di determinare le modalità ed i termini di pagamento dell'accisa sugli oli minerali, sull'alcole e sulle bevande alcoliche, relativa alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1º al 15 del mese di dicembre 2006, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico;

Decreta:

Art. 1.

1. I pagamenti dell'accisa sugli oli minerali ad eccezione del gas metano, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, relativi alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1º al 15 dicembre 2006, sono effettuati entro il:

a) 18 dicembre 2006, se eseguiti, con esclusione della compensazione di eventuali crediti, tramite il versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) 27 dicembre 2006, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2006

Il Vice Ministro: VISCO

06A11434

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 4 dicembre 2006.

Oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea, riguardanti le rotte Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;

Visto visto l'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 che al fine di assicurare la continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione oggi Ministro dei trasporti, la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi agli scali contemplati nello stesso articolo;

Visto il decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2006, avente per oggetto «Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle tratte Alghero-Bologna, Alghero-Torino, Cagliari-Bologna, Cagliari-Torino, Cagliari-Firenze, Cagliari-Verona, Cagliari-Napoli, Cagliari-Palermo, Olbia-Bologna, Olbia-Verona;

Vista la comunicazione pubblicata nella G.U.U.E. n. C 93/13 del 21 aprile 2006;

Visto il bando di gara pubblicato nella G.U.U.E. n. C 95/14 del 22 aprile 2006 ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *d)* del regolamento CEE 2408/92 per la gestione del servizio di linea sulla rotta Cagliari-Bologna e viceversa;

Visto il bando di gara pubblicato nella G.U.U.E. n. C 95/22 del 22 aprile 2006 ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *d)* del regolamento CEE 2408/92 per la gestione del servizio di linea sulla rotta Cagliari-Torino e viceversa;

Visto il bando di gara pubblicato nella G.U.U.E. n. C 95/24 del 22 aprile 2006 ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *d)* del regolamento CEE 2408/92 per la gestione del servizio di linea sulla rotta Cagliari-Verona e viceversa;

Visto il bando di gara pubblicato nella G.U.U.E. n. C 95/26 del 22 aprile 2006 ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *d)* del regolamento CEE 2408/92 per la gestione del servizio di linea sulla rotta Olbia-Bologna e viceversa;

Vista la nota n. 003359/DIRGEN/ETA del 23 maggio 2006 con la quale l'E.N.AC. comunica che il vettore Meridiana, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale sopraccitato, ha accettato di operare senza esclusiva e senza compensazione finanziaria a carico dello Stato sulle rotte onerate Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa;

Vista la nota n. 0038334/DIRGEN/DG del 13 giugno 2006 con la quale l'E.N.A.C. comunica di aver valutato con la regione Sardegna la documentazione depositata dalla società Meridiana, inerente l'accettazione degli oneri di servizio pubblico per le rotte di cui sopra e di averla ritenuta in linea con il decreto di imposizione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, del decreto ministeriale 29 dicembre 2005 occorre stabilire la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico diventano obbligatori;

Decreta:

Art. 1.

Gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea riguardanti le rotte Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, divengono obbligatori dal 15 gennaio 2007.

L'E.N.A.C. è incaricata di dare attuazione al presente decreto, secondo le disposizioni della normativa vigente, citata in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2006

Il Ministro: BIANCHI

06A11398

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

1° Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Collegamento Lecco-Bergamo: variante di Cisano Bergamasco. (Deliberazione n. 89/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato

art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che riporta, all'allegato 1, l'asse stradale pedemontano (piemontese-lombardo-veneto) e all'allegato 2, nella parte relativa alla regione Lombardia, nell'ambito dei «Corridoi autostradali e stradali» il sistema pedemontano e opere complementari (compreso Bergamo-Lecco);

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 250/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 21 marzo 2006, n. 218, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria, integrata poi con documentazione consegnata in seduta, su «Lecco-Bergamo. Sistema pedemontano e opere complementari - Variante di Cisano Bergamasco ex s.s. n. 639 dei laghi di Pusiano e Garlate», proponendo l'approvazione, in linea tecnica e con prescrizioni, del progetto preliminare;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003, alla voce 01d;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento si inserisce in un ampio programma di opere volte al riassetto della rete viaria del comparto territoriale in esame e che, in particolare, l'intervento stesso, denominato «Variante di Cisano Bergamasco ex s.s. n. 639», rappresenta variante all'itinerario della s.s. n. 639 e della s.s. n. 342, in attraversamento dell'abitato di Cisano Bergamasco, e pertanto è finalizzato alla sottrazione del traffico in attraversamento di detto centro, attualmente attestato su circa 28.000 veicoli/giorno;

che l'intervento presenta un'estesa complessiva di 3+224 km, è articolato in due tratte e ha origine dalla s.s. n. 639, a nord di Cisano Bergamasco, raccordandosi mediante uno svincolo a «salto di montone» con il tracciato principale, in sottopassaggio rispetto alla rampa di svincolo costituita dalla direzione Lecco-Bergamo;

che le principali opere d'arte sono rappresentate da un ponte e da un viadotto sul torrente Sonna e da una galleria artificiale;

che il progetto è coerente con le indicazioni contenute nel Piano territoriale di coordinamento della provincia di Bergamo e che la soluzione di tracciato individuata è condizionata dalla morfologia del territorio interessato e dallo sviluppo dell'urbanizzato, che si è espanso fino ad intaccare le aree tutelate del Parco regionale Adda Nord su cui si è necessariamente dislocata parte del tracciato stesso, e che, rispetto alle elaborazioni originarie, il tratto di percorrenza in parallelismo al fiume Adda e quindi in aree tutelate è ridotto, essendo stato spostato il tracciato in una zona industriale e deviato con direzione est-ovest in variante anche alla ex s.s. n. 342;

che la provincia di Bergamo, nella qualità di soggetto aggiudicatore, con nota 20 aprile 2004, n. 47134, ha inviato a tutte le amministrazioni ed enti interessati il progetto preliminare dell'intervento in questione, cor-

redato dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), per la sua approvazione secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 190/2002, evidenziando che l'intervento rientra nella tipologia di cui all'allegato *B*, punto 7), lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 ed è pertanto soggetto a V.I.A. da parte della regione Lombardia;

che comunicazione dell'avvio del procedimento è avvenuta tramite pubblicazione di apposito avviso sulla stampa in data 5 maggio 2004;

che la regione Lombardia, con delibera di Giunta 22 ottobre 2004, n. 19111, ha espresso parere favorevole alla realizzazione della «Variante di Cisano Bergamasco - ex s.s. n. 639 dei laghi di Pusiano e Garlate», condizionato al recepimento delle prescrizioni contenute nell'allegato *A* (valutazione tecnica del progetto «Variante di Cisano Bergamasco») e nell'allegato *B* (valutazione dell'impatto ambientale del progetto), e ha manifestato favorevole volontà di intesa in ordine alla localizzazione dell'opera, condizionatamente al rispetto delle indicazioni contenute nell'allegato *C* della delibera stessa;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 13 marzo 2006, n. 502/34.19.04/5024, si è espresso favorevolmente purché vengano scrupolosamente osservate le prescrizioni dettate dalle Soprintendenze interessate, nonché dalla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici e dalla Direzione generale per i bene archeologici;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto in questione;

sotto l'aspetto attuativo:

che, come esposto, il soggetto aggiudicatore è stato individuato nella provincia di Bergamo;

che la modalità prevista di affidamento dei lavori è la gara di appalto;

che i tempi di realizzazione, tenendo conto anche delle attività progettuali e autorizzative residue sino alla messa in esercizio dell'opera, sono stimati in quarantacinque mesi;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento è pari, in cifra arrotondata, a 25.820.000,00 euro e che, più specificatamente, il quadro economico indica in 17.622.222,23 l'importo dei lavori a base d'asta (inclusi oneri della sicurezza) e in 8.197.777,78 il totale delle somme a disposizione, IVA inclusa;

che detto costo viene imputato integralmente a carico delle risorse destinate all'attuazione del programma, ma che nella relazione istruttoria il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone di rinviare gli aspetti relativi al finanziamento alla fase di approvazione del progetto definitivo;

che è stato presentato il piano economico-finanziario sintetico, che evidenzia la mancanza di «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione dell'opera, trattandosi di strada provinciale per la quale non è prevista l'applicazione di tariffe;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 17 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale il progetto preliminare dell'intervento «Lecco-Bergamo. Sistema pedemontano e opere complementari - variante di Cisano Bergamasco ex s.s. n. 639 dei laghi di Pusiano e Garlate».

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è apposto il vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione delle opere.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 25.820.000,00 euro costituisce il limite di spesa dell'intervento ed è fissato in relazione all'ammontare del quadro economico dell'opera sintetizzato nella precedente «presa d'atto».

1.3. Le prescrizioni di cui al punto 1.1, proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella relazione istruttoria e alle quali resta subordinata l'approvazione del progetto in questione, sono riportate nell'allegato che forma parte integrante della presente delibera. Le raccomandazioni sono riportate nel medesimo allegato: qualora il soggetto aggiudicatore ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. *Copertura finanziaria.*

2.1. La decisione circa l'assegnazione di contributi a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche viene rinviata alla fase di approvazione del progetto definitivo. Tale decisione sarà adottata anche tenendo conto degli esiti delle ulteriori analisi sul traffico previste nell'ambito delle «prescrizioni di carattere generale» di cui al citato allegato.

2.2. Contestualmente al progetto definitivo dell'intervento approvato al punto 1 della presente delibera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoporrà a questo Comitato — ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002, come sopra integrato e modificato — il progetto definitivo delle opere indicate con asterisco nell'ambito delle «prescrizioni di carattere archeologico-architettonico e paesaggistico» di cui al citato allegato e preciserà le fonti di copertura del relativo costo.

3. *Assegnazione CUP.*

Il soggetto aggiudicatore è tenuto a richiedere il CUP (codice unico di progetto) entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

4. *Disposizioni finali.*

4.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

4.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase.

Il soggetto aggiudicatore procederà alla verifica delle prescrizioni che debbono essere attuate nelle fasi successive, fornendo assicurazione al riguardo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e curando, tra l'altro, che le prescrizioni da assolvere nella fase di cantierizzazione siano inserite nel capitolato speciale di appalto e poste a carico dell'esecutore dei lavori.

Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.3. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il Segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 294

ALLEGATO
(Delibera n. 89/2006)

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Prescrizioni di carattere generale.

Si prescrive che in corrispondenza tra la nuova infrastruttura in progetto e la rete viabilistica agricola (sentieri, percorsi e strade campestri) dovrà essere garantita la continuità di percorso di quest'ultima, attraverso la realizzazione di sottopassi e/o sovrappassi di adeguata dimensione.

Nello sviluppo del progetto definitivo, dovranno essere sviluppate le seguenti integrazioni dell'analisi del traffico:

definizione di un quadro sintetico della domanda attuale e futura potenzialmente interessata dall'infrastruttura;

sviluppo degli scenari di offerta futuri in assenza e presenza del nuovo collegamento.

Si prescrive di non realizzare la rotatoria al km 2+290 (svincolo 2). Tale intersezione potrà essere successivamente oggetto di realizzazione al momento dell'attuazione dell'intervento relativo al collegamento tra la variante di Cisano Bergamasco e la ex s.s. n. 342 in comune di Pontida.

Prescrizioni di carattere progettuale.

Si prescrive lo spostamento del tracciato della variante di Cisano in corrispondenza dell'area di Cascina Broseta con una traslazione più a sud della rotatoria di innesto sulla s.p. n. 169 secondo quanto indicato nell'allegato Al annesso alla «Valutazione tecnica del progetto» di cui alla D.G.R. n. VII/19110 del 22 ottobre 2004.

In comune di Cisano, si dovrà spostare il tracciato della variante di Cisano Bergamasco, tra le sezioni 10 e 22, di circa 25 metri più ad est.

In comune di Cisano, in riferimento alla variante di Cisano Bergamasco, dalla sezione 11 alla sezione 12, si dovrà ampliare una luce di 10 m e un'altezza di 5,5, il sottopasso di via Colombera di sotto, al fine di poter sviluppare la suddetta via con la viabilità locale alla zona industriale.

In comune di Villa D'Adda, si dovrà adeguare il ponte esistente sul torrente Sonna lungo la s.p. n. 169.

In comune di Villa D'Adda, si dovrà adeguare l'incrocio della s.p. n. 169 con la ex s.p. n. 342 in prossimità dell'attraversamento sul fiume Adda.

In comune di Villa D'Adda, si dovrà adeguare il tratto della s.p. n. 169 in località Boschetto e l'innesto con la via per Odiago. In particolare il quadro economico dovrà comprendere, tra le somme a disposizione, idonee somme a tal fine dedicate. La provincia di Bergamo dovrà farsi carico di inserire nella propria programmazione tali interventi, per i quali si dovrà procedere alla progettazione e attuazione.

Prescrizioni di carattere ambientale.

Reti idriche.

Con riferimento all'attraversamento del torrente Sonna, dovranno essere ricercate le soluzioni idonee alla valorizzazione ambientale dell'ambito attraversato, facendo riferimento al progetto di recupero spondale contenuto nello studio per il Piano di coordinamento provinciale di Bergamo.

Si dovrà preservare la continuità dei corsi d'acqua e dei singoli elementi interferiti dal tracciato stradale, con particolare riferimento a fontanili e pozzi, che rappresentano una peculiarità idrogeologica ed idrologica di valore ed interesse storico, oltre che fondamentale elemento nell'equilibrio idraulico-irriguo.

Misure di mitigazione.

Dovranno essere affrontati i molteplici aspetti connessi alla progettazione delle misure di mitigazione degli impatti generati dalla realizzazione dell'opera garantendo, in linea generale, un'elevata qualità progettuale, realizzativa e manutentiva. A tal fine, il proponente dovrà definire, in forma coordinata, tipologie, quantità e costi complessivi (inclusa la manutenzione e la gestione) delle opere di mitigazione proposte.

Tutti gli interventi di inserimento ambientale e mitigazione paesistica dovranno assumere come riferimento i contenuti del Piano territoriale di coordinamento della provincia di Bergamo e dei singoli enti urbanistici comunali.

In particolare, relativamente alle mitigazioni delle componenti «paesaggio», «sistema agricolo» e «ambiente biotico», si richiede di:

prevedere una fascia di protezione arborea e arbustiva di profondità adeguata tra l'infrastruttura e le aree agricole circostanti; nei tratti prossimi ad edifici residenziali e/o rurali abitati dovranno inoltre essere valutati interventi di mascheramento e mitigazione mediante fasce arboree (non in filare) di adeguata ampiezza e/o dune con copertura vegetale. A tal proposito, si suggerisce l'impiego di moduli a sesto d'impianto diversificato, utilizzando specie arboree ed arbustive a differente stadio di sviluppo, al fine di assecondare l'evoluzione di dette fasce in chiave naturalistica. Le essenze arboree autoctone, anche di alto fusto, dovranno avere altezza minima di 3 metri e dovranno essere poste a dimora a gruppi di almeno 4/5 elementi ciascuno;

eseguire interventi di maturazione dell'attraversamento in più punti del torrente Sonna (viadotto 220 m), mediante:

rimodellazione, recupero e consolidamento delle sponde, mediante interventi di ingegneria naturalistica e rinverdimento;

ricostruzione della struttura ecologica, con potenziamento vegetale arboreo-arbustivo ripariale;

prevedere un adeguato numero di sottopassaggi e/o soprapassaggi idonei a garantire agli operatori agricoli ed ai loro mezzi di accedere ai fondi rurali interclusi dal tracciato stradale e/o separati dal complesso aziendale. A tal fine si suggerisce di prevedere, laddove possibile, la realizzazione di passaggi da adattare e accomunare alle esigenze della rete ecologica (passaggi faunistici) e della rete idrica; analogamente, all'imbocco della galleria, dovranno essere adottati sistemi atti a limitare i danni da caduta della fauna terrestre. La progettazione dei passaggi faunistici dovrà prestare particolare attenzione ai dettagli, per assicurare l'indispensabile efficienza anche ai manufatti di minori dimensioni e sviluppare accorgimenti e tecniche costruttive che ne assicurino la multifunzionalità, estendendo il ventaglio di specie animali che possono fruire dell'opera. Essa dovrà inoltre assicurare la protezione contro le fonti di disturbo generate dall'infrastruttura. Per la realizzazione dei soprapassaggi sono inoltre indispensabili:

uno strato sufficiente (50 cm circa) di terreno naturale di riporto, con substrato diversificato;

strutture d'invito per il collegamento alla rete ecologica (margini boschivi, siepi, recinzioni);

pareti di protezione visiva e fonica su entrambi i lati, con altezza 1,5-2 m;

definire idonee misure di salvaguardia della rete ecologica esistente e di implementazione degli elementi presenti sul territorio (filari, siepi, alberi isolati, vie d'acqua, ecc.). Gli spazi residuali tra l'infrastruttura e gli ambiti boscati esistenti dovranno essere inerbiti e rimboschiti utilizzando specie erbacee, arboree e arbustive autoctone;

prevedere il modellamento naturaliforme delle aree adiacenti all'infrastruttura o in altre posizioni schermate dalle immissioni, per realizzare biotopi secondari di collegamento e integrazione delle reti ecologiche;

i previsti interventi di recupero e/o riqualificazione ambientale dovranno seguire i criteri di cui alla D.G.R. n. 48740 del 29 febbraio 2000 (tecniche di ingegneria naturalistica);

in riferimento alla realizzazione di barriere antirumore si raccomanda, per quanto possibile e compatibilmente con le risultanze degli studi sul rumore, di evitare la realizzazione di pannelli fonoassorbenti trasparenti, in sostituzione, si consiglia l'uso di muri vegetati o di pannelli in legno. Ove siano previsti pannelli o finestre trasparenti si prescrive, per evitare la mortalità da impatto dell'avifauna, l'apposizione di sagome di tipo «falco» da collocarsi con densità utile allo scopo (circa alla distanza di 10 cm l'una dall'altra).

Relativamente ai potenziali impatti sul pSIC «Palude di Brivio», si prescrive di:

limitare in adiacenza al pSIC, se possibile, la fase di cantiere al periodo agosto/gennaio, escludendo i lavori nel periodo febbraio/luglio. Ciò al fine di ridurre il disturbo alla riproduzione della fauna selvatica;

garantire, per le opere di mitigazione e ricostruzione degli habitat, una elevata qualità progettuale e realizzativa assicurando, per un congruo periodo, la relativa manutenzione;

sviluppare un adeguato progetto di riconnessione tra il pSIC e l'area boscata esterna.

Relativamente alla mitigazione degli impatti acustici:

si dimensionino le misure di mitigazione per garantire in via previsionale il requisito minimo inderogabile del rispetto dei limiti di rumore fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 142/2004; in particolare, si forniscano le specifiche dimensionali delle barriere previste;

nella pavimentazione stradale siano impiegati materiali idonei a ridurre ulteriormente l'impatto acustico.

Mitigazione dell'inquinamento luminoso:

valutare adeguate alternative all'impianto di illuminazione al fine di individuare la soluzione progettuale di minor impatto sulla fauna locale; ove possibile, per contenere l'inquinamento luminoso si dovrà ridurre l'altezza delle torri-faro (prevista in 20-30 m).

Compensazioni ambientali.

Le opere di compensazione ambientale dovranno applicarsi ad un territorio più vasto rispetto a quello che comprende l'infrastruttura. A tal fine dovrà essere sviluppato un progetto di compensazione organico, completo di schemi progettuali; per definire le misure compensative si dovrà:

effettuare un attento censimento delle aziende agricole interferite dal tracciato, corredandolo di tutti i principali dati (consistenza, tipologie di colture, ecc.). La ricognizione dovrà essere completata dalle analisi e da tutte le valutazioni necessarie a definire in modo puntuale le sofferenze del comparto ed i possibili interventi di riqualificazione;

verificare, con riferimento alle aziende intercettate le cui aree di proprietà risultino frazionate in modo tale che le attività produttive non possano essere più economicamente convenienti, la possibilità di acquisizione dei lotti residui e/o interclusi, destinando l'area a riqualificazione agro-forestale;

quantificare le superfici da disboscare, individuare quelle da rimboschire ed i siti ove effettuare le relative compensazioni, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 227/2001 e dalla delibera di Giunta regionale 1° agosto 2003, n. VII/13900;

assicurare la vitalità di tutte le essenze arboree, arbustive e erbacee, di nuovo impianto. A questo scopo il proponente dovrà effettuare una verifica nei tre anni successivi alla semina, con obbligo di sostituzione nel caso di fallanza.

Piani di monitoraggio.

I contenuti dei piani di monitoraggio di seguito prescritti dovranno essere concordati con le strutture delle A.R.P.A. territorialmente competenti, alle quali andranno altresì trasmessi i risultati delle attività di misurazione condotte sul territorio per le vantazioni di merito.

Rumore e vibrazioni.

Dovrà essere predisposto un programma di monitoraggio acustico *post operam* finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di rumore, l'efficacia delle misure di mitigazione previste e, se necessario, il dimensionamento di ulteriori. Il programma dovrà specificare localizzazione e modalità delle misure; la sua durata dovrà essere commisurata alla complessità e numerosità delle rilevazioni fonometriche da eseguire.

Qualità dell'aria.

Dovrà essere condotto un monitoraggio degli inquinanti sia prima dell'intervento che nella fase di cantiere e di esercizio.

pSIC «palude di Brivio».

Dovrà essere elaborato un progetto di monitoraggio degli effetti indotti dall'infrastruttura sugli habitat e specie segnalati nelle schede Natura 2000 (e relativi aggiornamenti) del pSIC «Palude di Brivio».

Indagini di maggior dettaglio.

Rumore e vibrazioni.

Approfondire l'analisi dell'impatto acustico ed in particolare individuare singolarmente, in una fascia di ampiezza pari a quella di pertinenza fissata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 142/2004, estensibile al doppio in caso di recettori particolarmente sensibili, i recettori presenti; essi dovranno essere caratterizzati per destinazione d'uso, sensibilità, posizione rispetto al tracciato in progetto, altezza e numero dei piani.

Stimare puntualmente, in corrispondenza delle facciate degli edifici ed all'altezza dei singoli piani, i livelli di rumore *ante e post operam* dovuti all'infrastruttura in progetto e gli incrementi rispetto alla situazione *ante operam.*

Stimare l'Insertion Loss delle mitigazioni previste utilizzando, come stabilito dalla D.G.R. n. 7/8313, modellizzazioni con e senza le misure mitigative.

Laddove i livelli di rumore previsti *post operam* al recettore, per quanto rispettosi dei limiti del decreto del Presidente della Repubblica n. 142/2004, fossero notevolmente incrementati rispetto ai livelli *ante operam,* si valuti l'opportunità, in base a considerazioni costo/beneficio ed alla sensibilità del recettore, di mitigare ulteriormente per contenere l'incremento dei livelli di rumore tra *ante e post operam.*

Qualità dell'aria.

Dovranno essere valutati gli effetti della nuova infrastruttura sulla qualità dell'aria con riferimento all'incremento del traffico, al traffico residuo sul tracciato urbano di Cisano Bergamasco (che non è solo di attraversamento), alle ricadute al suolo, soprattutto in relazione alla specificità dei luoghi ed ai ricettori sensibili, con particolare attenzione agli imbocchi della galleria.

Tutela delle acque.

Dovranno essere indicati i recapiti delle acque meteoriche e le acque di dilavamento, da sottoporsi a trattamento di dissabbiattura/disoleazione.

Geologia ed idrogeologia

Il SIA dovrà essere integrato con i dati contenuti negli studi geologici dei comuni di Cisano Bergamasco e Pontida. Le indagini e gli approfondimenti da produrre non potranno prescindere da quanto prescritto nelle norme geologiche collegate alle classi di fattibilità assegnate ai tenitori attraversati dall'infrastruttura.

Dovrà essere preso in considerazione il quadro del dissesto, con particolare riferimento a quello illustrato dagli studi ex legge regionale n. 41/1997 di cui sopra e al «Censimento dei dissesti - Carte inventario dei fenomeni franosi in scala 1:10.000 ed archivio delle segnalazioni storiche» della Direzione generale territorio e urbanistica, dal quale risultano almeno due corpi franosi, con diverso grado di attività, localizzati presso Odiago, nel comune di Pontida. La carta geomorfologica dovrà quindi essere nuovamente redatta comprendendo anche il quadro relativo alla dinamica geomorfologica ovvero ai dissesti presenti in un significativo intorno rispetto al tracciato stradale.

Dovranno essere approfonditi gli aspetti idrogeologici, anche mediante la predisposizione di un'apposita carta idrogeologica che contenga:

i punti di captazione di acque sotterranee presenti sul territorio distinti per tipologia, con particolare riferimento a quelli (pozzi e/o sorgenti) utilizzati ad uso idropotabile, riportando per quest'ultimi anche le zone di tutela assoluta e di rispetto;

le linee isofreatiche e gli assi principali di drenaggio, con indicazione della serie storica di misurazioni utilizzata, integrata con misurazioni appositamente effettuate.

Dall'analisi dei suddetti dati raccolti dovrà essere dedotta la vulnerabilità dell'acquifero e dovranno essere valutate le possibili interferenze tra l'infrastruttura e la falda, soprattutto in corrispondenza delle opere interrate.

Qualora l'opera interferisca con la zona di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile, la progettazione dovrà essere conforme alle disposizioni di cui alla delibera di Giunta regionale 10 aprile 2003, n. 7/12693.

Rispetto alla sismicità del territorio, si fa presente che ai sensi dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, e successive modifiche e integrazioni, i comuni di Cisano Bergamasco e Pontida, inseriti in zona 4, risultano «a bassa sismicità». Ricadendo peraltro l'opera in progetto tra le «opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso» (decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile 21 ottobre 2003), ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, si rammenta che la società proponente è tenuta all'obbligo dell'applicazione, in fase di progettazione, delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica allegate alla predetta ordinanza, con le modalità indicate dalla medesima.

Il «Programma di indagini», illustrato nella Relazione geologico geotecnica, dovrà essere integrato nel seguente modo:

attrezzare tutti i fori di sondaggio con piezometro;

prevedere l'esecuzione di almeno un sondaggio sul corpo di frana quiescente indivie.

Carte inventario dei fenomeni franosi ad ovest di loc. Odiago, da attrezzare con un clinometro;

effettuare i sondaggi in corrispondenza delle pile del ponte e del viadotto, in modo da accertare l'effettivo spessore degli orizzonti limoso-argillosi e la tipologia dei depositi ad essi sottostanti;

prelevare i campioni di limi e argille da inviare alle analisi di laboratorio (prove di taglio, edometriche, ecc) facendo in modo che risultino indisturbati; i campionamenti e le prove di laboratorio dovranno essere infittiti soprattutto ove i suddetti depositi vadano ad interferire con le fondazioni delle opere e in particolare con le pile del ponte e del viadotto. Tutte le indagini dovranno essere individuate su un apposito elaborato cartografico;

dovranno essere verificate le eventuali interferenze tra l'infrastuttura e le fasce fluviali B e C del fiume Adda, riportandole sugli elaborati di progetto. Qualora le fasce siano già state recepite all'interno dello strumento urbanistico, la verifica (ed anche la trasposizione sugli elaborati di progetto) dovrà essere effettuata prioritariamente sulla base di quest'ultimo. Accertato quanto sopra, si ricorda che la progettazione delle opere eventualmente interferenti con le fasce fluviali dell'Adda dovrà risultare conforme alle norme di attuazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po» (PAI), ed in particolare dell'art. 38, comma 1, e quindi alla «Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B»;

per le nuove opere di attraversamento (ponte e viadotto sul torrente Soma) dei principali elementi del reticolo idrografico non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali nel PAI e del reticolo idrografico minore, dovrà essere effettuata la valutazione di compatibilità idraulica. Essa dovrà essere redatta conformemente ai contenuti della «Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», approvata con deliberazione del Comitato istituzionale dell'11 maggio 1999, n. 2, in ottemperanza alle disposizioni del PAI riportate all'art. 19, comma 1, delle N.d.A. e secondo le metodologie di studio contenute negli allegati 3 e 4 alla D.G.R. 29 ottobre 2001, n. 7/6645;

dovranno essere approfonditi gli impatti sulle componenti suolo, sottosuolo ed acque sotterranee, con particolare riferimento alla parte terminale del secondo tratto che si connette con la s.p. n. 169, ove il flusso di falda è influenzato dalla presenza di una componente centripeta rispetto all'Adda.

In riferimento al pSIC «palude di Brivio»:

dovrà essere predisposta documentazione di maggior dettaglio, redatta in conformità a quanto indicato nell'allegato G al decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e dell'allegata D alla D.G.R. n. 7/14106 dell'8 agosto 2003, facendo riferimento alla guida metodologica della D.G. Ambiente della Commissione Europea. Tale documentazione dovrà assumere le risultanze degli studi conoscitivi degli habitat e della fauna effettuati dalla provincia di Bergamo, individuando ed approfondendo adeguatamente gli impatti diretti e indiretti sul pSIC, oltre a quelli cumulativi dovuti alle opere in programma, sviluppando il complesso di proposte di interventi di mitigazione. In particolare, dovranno essere affrontati i seguenti temi:

approfondimento degli effetti, diretti ed indiretti che l'intervento può provocare, singolarmente e congiuntamente ad altri interventi, sugli habitat e sulle specie, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei pSIC e facendo riferimento ai recenti studi effettuati dalla provincia di Bergamo nell'ambito del monitoraggio degli habitat e della fauna nel pSIC e SIC;

valutazione, sia in fase di cantiere che di esercizio, degli impatti generati (rumore, polveri, inquinamento atmosferico, sversamenti accidentali di sostanze inquinanti, inquinamento luminoso) su habitat e specie del pSIC, anche in relazione agli effetti cumulativi di altri interventi infrastrutturali e di altri cantieri operanti in contemporanea;

migliore inquadramento del progetto di mitigazione degli impatti rispetto alle specifiche esigenze ecosistemiche e faunistiche dell'area ed alle specifiche sensibilità locali; esso dovrà essere peraltro coordinato con l'ente gestore del pSIC;

predisposizione di un adeguato monitoraggio *ex ante, ex post* ed in fase di cantiere degli impatti generati sugli habitat e sulle specie.

Si raccomanda infine:

negli ambiti posti all'interno del perimetro del Parco regionale Adda Nord, l'utilizzo del territorio agricolo e forestale in fase di cantiere dovrà essere limitato allo stretto necessario; dovranno essere altresì attuati tutti gli interventi atti a contenere le emissioni inquinanti (segnatamente le polveri) e gli eventuali sversamenti di inquinanti al suolo;

nella fase di costruzione dell'opera, occorrerà prevedere interventi volti alla salvaguardia delle superfici boscate confinanti con l'area di cantiere ed alla conservazione della struttura dei suoli. Al termine della costruzione, occorrerà prevedere interventi di ripristino e valorizzazione ambientale mediante inerbimenti delle scarpate viarie, delle aree interessate dai cantieri e delle piste di accesso ai cantieri dei materiali asportati con lo scotico;

dovrà essere perseguito l'obiettivo di massimizzare il riutilizzo e il recupero del materiale da scavo, smaltendo solo la parte residua non recuperabile. Per quanto riguarda il riutilizzo di terre e rocce da scavo al di fuori della normativa sui rifiuti, dovranno essere rispettate le condizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera *f-bis)* del decreto legislativo n. 22/1997.

di prestare particolare attenzione agli effetti cumulativi dell'opera con altri interventi infrastrutturali in programma, coordinando sia la cantieristica che il progetto di mitigazione e compensazione.

Accorgimenti per il contenimento delle polveri nelle fasi di cantiere:

operazioni di produzione, movimentazione e stoccaggio del materiale; agglomerazione mediante umidificazione, movimentazione con scarse altezze di getto, basse velocità di uscita e contenitori di raccolta chiusi; stoccaggio del materiale solido polverulento in sili; movimentazione con trasporti pneumatici presidiati da filtri (dotati di sistemi di controllo dell'efficienza) in grado di garantire valori d'emissione di IOmg/Nmc; copertura e umidificazione del materiale sciolto in caso di vento superiore ai 5 m/s; utilizzo di tramogge o nastri trasportatori dotate di carter; schermatura dell'impianto di betonaggio; produzione del calcestruzzo e carico delle autobetoniere tramite dispositivi chiusi collegati a un sistema di abbattimento delle polveri con filtro a tessuto; stoccaggio e movimentazione degli inerti; umidificazione; applicazione di additivi di stabilizzazione del suolo; formazione di piazzali con materiali inerti ed eventuale trattamento o pavimentazione delle zone maggiormente soggette a traffico; copertura dei nastri trasportatori e abbattimento a umido in corrispondenza dei punti di carico/scarico; sistemi spray in corrispondenza dei punti di carico/scarico e trasferimento;

mezzi di trasporto: ottimizzazione dei carichi; postazione di lavaggio dei mezzi in uscita; la velocità sulle piste di cantiere dovrà essere limitata a 30 km/h; copertura dei mezzi di trasporto;

adozione di sistemi di carico del carburante in circuito chiuso dall'autocisterna al serbatoio di stoccaggio; durante la fase di riempimento dei serbatoi degli automezzi dovranno essere utilizzati sistemi d'erogazione dotati di tenuta sui serbatoi con contemporanea aspirazione ed abbattimento dei vapori con impianto a carboni attivi;

aree di cantiere: periodica bagnatura dell'area e delle strade di cantiere; uso di pannelli o schermi mobili e di barriere antipolvere nel delimitare le aree dei cantieri; punti di emissione a breve distanza (< 50 m) da aperture locali abitabili dovranno, se possibile, avere altezza maggiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

Prescrizioni di carattere archeologico - architettonico e paesaggistico.

Tutti i lavori di scavo, anche di minima entità (comprensivi di pozzetti, plinti, sbancamenti, aree di cantiere, ecc.), dovranno essere effettuati con assistenza archeologica da parte di ditta archeologica specializzata, che operi sotto la direzione della Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia.

In fase di progettazione definitiva si dovrà:

individuare soluzioni tecniche che prevedano lo spostamento della rotonda di svincolo n. 2 al di fuori dell'ambito sottoposto a disciplina di tutela paesistica in forza del DPRG 8 novembre 1979;

prevedere un unico attraversamento ortogonale del torrente Somma e la realizzazione del tratto compreso tra gli svincoli 2 e 3 (prevalentemente nel tratto di Pontida) di maggiore sensibilità sotto il profili paesistico, limitando il più possibile manufatti in vista sul versante di Odiago, compatibilmente con le caratteristiche geologiche del sito e con la presenza dell'abitato;

porre particolare cura nella progettazione delle opere di mitigazione e nella qualità dei manufatti architettonici ed ingegneristici.

Gli elaborati progettuali di recepimento, in fase esecutiva, dovranno essere sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte della Soprintendenza di settore.

06A11383

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 5 dicembre 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Aclasta» (acido zoledronico), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione C/N 113/2006).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale ACLASTA (acido zoledronico) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 15 aprile 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/05/308/001 5 mg soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (plastica) 100 ml (0,05 mg/ml) 1 flacone.

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm LTD.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco,

registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7/8 novembre 2006;

Vista la deliberazione n. 33 del 10 novembre 2006 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale ACLASTA debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale ACLASTA (acido zoledronico) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione:

5 mg soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (plastica) 100 ml (0,05 mg/ml) 1 flacone - A.I.C. n. 037105018/E (in base 10) - 13DCCU (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento del morbo di Paget osseo.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ACLASTA (acido zoledronico) è classificata come segue:

confezione:

5 mg soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (plastica) 100 ml (0,05 mg/ml) 1 flacone - A.I.C. n. 037105018/E (in base 10) - 13DCCU (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 355,48 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 586,69 euro.

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 dicembre 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A11360

DETERMINAZIONE 5 dicembre 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Preotact» (ormone paratiroideo), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione C/N 114/2006).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale PREOTACT (ormone paratiroideo) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 24 aprile 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/06/339/001 100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1,61 mg (1,4 mg/ml) 2 cartucce;

EU/1/06/339/002 100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1,61 mg (1,4 mg/ml) 6 cartucce.

Titolare A.I.C.: Nycomed Danmark APS - Langebjerg 1 - Dk 4000 Roskilde - Denmark.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7/8 novembre 2006;

Vista la deliberazione n. 33 del 10 novembre 2006 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale PREOTACT debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale PREOTACT (ormone paratiroideo) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione:

100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1,61 mg (1,4 mg/ml) 2 cartucce A.I.C. n. 037153018/E (in base 10) - 13FU7U (in base 32);

confezione:

100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1,61 mg (1,4 mg/ml) 6 cartucce - A.I.C. n. 037153020/E (in base 10) - 13FU7W (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'osteoporosi in donne post-menopausa ad alto rischio.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale PREOTACT (ormone paratiroideo) è classificata come segue:

confezione:

100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1,61 mg (1,4 mg/ml) 2 cartucce - A.I.C. n. 037153018/E (in base 10) - 13FU7U (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» nota 79 bis;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 336,00 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 554,54 euro.

Sconto obbligatorio del 7% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del S.S.N.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

Art. 4.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 dicembre 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A11361

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 7 dicembre 2006.

Fusione per incorporazione di Swiss Re Italia S.p.a. in Swiss Reinsurance Company e contestuale assegnazione da parte di Swiss Reinsurance Company alla propria rappresentanza generale per l'Italia del portafoglio e del complesso aziendale della incorporata Swiss Re Italia S.p.a.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto l'atto pubblico amministrativo del 3 aprile 1922 ai sensi del regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, di autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami

danni e vita di Swiss Re Italia S.p.a. (già Unione italiana di riassicurazione S.p.a.) con sede in Roma, via dei Giuochi Istmici, 40;

Visti i provvedimenti ISVAP del 17 dicembre 1998 e del 21 novembre 2002 di autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami danni e vita rilasciata alla rappresentanza generale per l'Italia della Swiss Reinsurance Company, con sede in Roma, via dei Giuochi Istmici, 40;

Viste le istanze del 26 giugno 2006 con le quali le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di Swiss Re Italia S.p.a. in Swiss Reinsurance Company e contestuale assegnazione da parte di Swiss Reinsurance Company alla propria rappresentanza generale per l'Italia del portafoglio a del complesso aziendale della incorporata Swiss Re Italia S.p.a.;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 29 novembre 2006;

Viste le delibere assunte in data 17 giugno 2006 dal consiglio di amministrazione della Swiss Reinsurance Company e in data 31 luglio 2006 dall'assemblea straordinaria di Swiss Re Italia S.p.a. che hanno approvato la fusione;

Preso atto dell'iscrizione delle citate delibere nel registro delle imprese di Roma rispettivamente in data 19 giugno 2006 e 2 agosto 2006;

Preso atto che la società incorporante Swiss Reinsurance Company dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione, come risulta dal certificato dell'autorità di vigilanza elvetica;

Accertato che la rappresentanza generale per l'Italia della Swiss Reinsurance Company disporrà al 31 dicembre 2006 del margine di solvibilità necessario, tenuto conto dell'assegnazione del portafoglio e del complesso aziendale di Swiss Re Italia S.p.a.;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'istituto nella seduta del 5 dicembre 2006;

Dispone:

È approvata la fusione per incorporazione di Swiss Re Italia S.p.a., con sede in Roma, in Swiss Reinsurance Company, con sede in Zurigo, e contestuale assegnazione da parte di Swiss Reinsurance Company alla propria rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, del portafoglio e del complesso aziendale della incorporata Swiss Re Italia S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dell'ISVAP.

Roma, 7 dicembre 2006

Il presidente: GIANNINI

06A11399

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 dicembre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3309
Yen	153,89
Lira cipriota	0,5780
Corona ceca	28,003
Corona danese	7,4577
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67340
Fiorino ungherese	256,43
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6978
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8159
Corona svedese	9,0330
Tallero sloveno	239,67
Corona slovacca	35,550
Franco svizzero	1,5932
Corona islandese	90,42
Corona norvegese	8,1565
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3730
Nuovo leu romeno	3,4383
Rublo russo	34,8700
Nuova lira turca	1,9417
Dollaro australiano	1,6904
Dollaro canadese	1,5208
Yuan cinese	10,4176
Dollaro di Hong Kong	10,3447
Rupia indonesiana	12177,74
Won sudcoreano	1234,41
Ringgit malese	4,7753
Dollaro neozelandese	1,9359
Peso filippino	66,246
Dollaro di Singapore	2,0536
Baht tailandese	47,739
Rand sudafricano	9,5348

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A11400

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione della convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Medio Credito Centrale S.p.a.

Con decreto interministeriale, in data 4 luglio 2005, è stata approvata la convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Medio Credito Centrale S.p.a., con la quale sono regolate le modalità di erogazione del cofinanziamento di cui all'art. 5, comma 1, del decreto n. 337/2000. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sarà emanato un bando per le piccole e medie imprese finalizzato alla promozione delle fonti rinnovabili.

06A11417

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nicodose»

Estratto determinazione n. 344 del 5 dicembre 2006

Medicinale: NICODOSE.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma, via Winckelmann 1 - Milano.

Confezioni:

1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero 12 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088010/M (in base 10), 13CUSB (in base 32);

1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero 24 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088022/M (in base 10), 13CUSQ (in base 32);

1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero 36 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088034/M (in base 10), 13CUT2 (in base 32);

1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero 48 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088046/M (in base 10), 13CUTG (in base 32);

1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero 60 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088059/M (in base 10), 13CUTV (in base 32);

1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero 72 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088061/M (in base 10), 13CUTX (in base 32);

1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero 84 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088073/M (in base 10), 13CUU9 (in base 32);

1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero 96 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088085/M (in base 10), 13CUUP (in base 32);

1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero 204 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088097/M (in base 10), 13CUV1 (in base 32);

1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero 12 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088109/M (in base 10), 13CUVF (in base 32);

1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero 24 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088111/M (in base 10), 13CUVH (in base 32);

1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero 36 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088123/M (in base 10), 13CUVV (in base 32);

1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero 48 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088135/M (in base 10), 13CUW7 (in base 32);

1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero 60 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088147/M (in base 10), 13CUWM (in base 32);

1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero 72 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088150/M (in base 10), 13CUWQ (in base 32);

1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero 84 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088162/M (in base 10), 13CUX2 (in base 32);

1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero 96 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088174/M (in base 10), 13CUXG (in base 32);

1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero 204 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088186/M (in base 10), 13CUXU (in base 32).

Forma farmaceutica: pastiglia.

Composizione: ogni pastiglia contiene:

principio attivo: nicotina 1,50 mg (corrispondenti a 8,33 mg di nicotina resinato);

eccipienti: gusto menta liquirizia: isomalto, ipromellosa, estratto secco di liquirizia deglicirizzinata, sodio carbonato anidro, sodio bicarbonato, aroma di menta piperita IFF 13 571-016 (aroma naturale di menta, pulegone), aroma permaseal masking GIVAUDAN 1 1031-31 (aromi naturali, maltodestrina, gomma arabica, glicole propilenico), potassio acesulfame, ammonio glicirizzato, aspartame (E951);

gusto menta: isomalto, ipromellosa, aspartame (E951), potassio acesulfame, aroma di menta piperita IFF 13 571-016 (aroma naturale di menta, cera carnauba, ipromellosa, mono e di gliceridi grassi, etilcellulosa, olio di soia parzialmente idrogenati) aroma permaseal masking GIVAUDAN 1 1031-31 (aromi naturali maltodestrina, gomma arabica, glicole propilenico), sodio carbonato anidro, sodio bicarbonato.

Produzione e rilascio dei lotti: Dietetique et Pharmacie - Z.I. de la Coudette - 32290 Aignan (Francia).

Indicazioni terapeutiche: nella dipendenza da nicotina, come coadiuvante nella dissuefazione dal fumo, per attenuare i sintomi di astinenza da nicotina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero 12 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088010/M (in base 10), 13CUSB (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero 24 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088022/M (in base 10), 13CUSQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero 36 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088034/M (in base 10), 13CUT2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero 48 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088046/M (in base 10), 13CUTG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero 60 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088059/M (in base 10), 13CUTV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero 72 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088061/M (in base 10), 13CUTX (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero 84 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088073/M (in base 10), 13CUU9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero 96 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088085/M (in base 10), 13CUUP (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero 204 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088097/M (in base 10), 13CUV1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero 12 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088109/M (in base 10), 13CUVF (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero 24 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088111/M (in base 10), 13CUVH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero 36 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088123/M (in base 10), 13CUVV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero 48 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088135/M (in base 10), 13CUW7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero 60 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088147/M (in base 10), 13CUWM (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero 72 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088150/M (in base 10), 13CUWQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero 84 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088162/M (in base 10), 13CUX2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero 96 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088174/M (in base 10), 13CUXG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero 204 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037088186/M (in base 10), 13CUXU (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11362

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Combigan»

Estratto determinazione n. 346 del 5 dicembre 2006

Medicinale: COMBIGAN.

Titolare A.I.C.: Allergan Pharmaceuticals Ireland - Castlebar Road - Wesport Co Mayo (Irlanda).

Confezioni:

0,2% + 0,5% collirio soluzione flacone LDPE bianco da 5 ml - A.I.C. n. 037083019/M (in base 10), 13CPWC (in base 32);

0,2% + 0,5% collirio soluzione 3 flaconi LDPE bianchi da 5 ml - A.I.C. n. 037083021/M (in base 10), 13CPWF (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio soluzione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: 2,0 mg di brimonidina tartrato equivalente a 1,3 mg di brimonidina; 5,0 mg di timololo come 6,8 mg di timololo maleato;

eccipienti: benzalconio cloruro, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio fosfato dibasico eptaidrato, acido cloridrico o sodio idrossido per correggere il pH, acqua depurata.

Produzione: Allergan Pharmaceuticals Ireland - Castlebar Road - Wesport - Co Mayo (Irlanda).

Indicazioni terapeutiche: riduzione della pressione intraoculare (PIO) in pazienti con glaucoma cronico ad angolo aperto o con ipertensione oculare, che non rispondono sufficientemente ai beta-bloccanti per uso topico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 0,2% + 0,5% collirio soluzione flacone LDPE bianco da 5 ml - A.I.C. n. 037083019/M (in base 10), 13CPWC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A», nota 78;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 10,91 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 18,00 euro.

Sconto obbligatorio del 10% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Farmacovigilanza: il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Uffi-*

ciale 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11363

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Dumirox».

Estratto provvedimento UPC/II/2484 del 12 ottobre 2006

Specialità medicinale: DUMIROX.

Confezioni:

A.I.C. n. 026104036 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 026104048 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0647/001 - 002/II/003, N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nei paragrafi 4.2, 4.4 e 4.8 ed ulteriori modifiche a seguito della procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11219

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Alpran».

Estratto provvedimento UPC/II/2627 del 21 novembre 2006

Specialità medicinale: ALPRAN.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals GMBH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0114/002, 03, 04/II/032.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11213

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Benaprex».

Estratto provvedimento UPC/II/ 2628 del 21 novembre 2006

Specialità medicinale: BENAPREX.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0114/002, 03, 04/II/032.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11214

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Neisvac-C».

Estratto provvedimento UPC/II/2629 del 21 novembre 2006

Specialità medicinale: NEISVAC-C.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Baxter Healthcare LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0435/001/II/024.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica

Modifica apportata: introduzione di una nuova banca cellulare secondaria NC1:M1.005 o successive banche secondarie derivanti dalla banca cellulare primaria CW911215, nella produzione di Neisvac C.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11215

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Humulin».

Estratto provvedimento UPC/II/2630 del 21 novembre 2006

Specialità medicinale: HUMULIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025707353/M - «I» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;

A.I.C. n. 025707365/M - «R» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;

A.I.C. n. 025707389/M - «20/80» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;

A.I.C. n. 025707391/M - «30/70» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;

A.I.C. n. 025707439/M - «I-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 U/ml;

A.I.C. n. 025707441/M - «R-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 U/ml;

A.I.C. n. 025707466/M - «20/80-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 U/ml;

A.I.C. n. 025707478/M - «30/70-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 U/ml.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0030/028, 029, 031, 032, 041, 042, 044, 045, 048, 049, 051, 052/W043.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di una nuova linea di riempimento dovuta ad una aumentata richiesta di cartucce da 3 ml.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11216

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Lamisil».

Estratto provvedimento UPC/II/2631 del 21 novembre 2006

Specialità medicinale: LAMISIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 028176079/M - dermgel gel dermatologico 1% tubo 5 g;

A.I.C. n. 028176081/M - dermgel gel dermatologico 1% tubo 15 g;

A.I.C. n. 028176093/M - dermgel gel dermatologico 1% tubo 30 g;

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0207/0031/II/028, II/30, II/31.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata:

aggiunta dell'Officina Novartis Ringaskiddy Ltd, Irlanda quale sito alternativo per l'esecuzione delle ultime fasi della sintesi del principio attivo, con conseguenti modifiche minori del processo di produzione del principio attivo;

modifica delle procedure di prova per la sintesi del principio attivo, ulteriori modifiche minori per la sintesi del principio attivo

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11217

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Menjugate».

Estratto provvedimento UPC/II/2632 del 21 novembre 2006

Specialità medicinale: MENJUGATE.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0375/001/II/035.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata:

aggiornamento dei metodi analitici usati per il controllo del bulk purificato CRM197 e del materiale di partenza utilizzato per la produzione del principio attivo;

modifica dei metodi analitici e delle specifiche utilizzate per il controllo del bulk purificato di MenC Polysaccaride;

in aggiunta il test di identità al rilascio è effettuato presso i laboratori Chiron S.r.l., Italia al posto del laboratorio Chiron Corporation, Emeryville, USA.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11218

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aG - 87/2006 del 22 novembre 2006 è stata revocata, per cessazione attività produttiva, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Villabate (Palermo), via Alcide De Gasperi, 226, rilasciata alla società Cryosal Criogenia e Saldatura S.r.l.

06A11334

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aM - 304/2006 del 22 novembre 2006 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Milano, via delle Groane, 126, rilasciata alla società Neologistica S.r.l..

06A11335

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betadine».

Con la determinazione aRSM - 2/2006; del 22 novembre 2006, sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinale:

Farmaco: BETADINE.

Confezione: 023907165.

Descrizione: «5% crema» tubo 100 g.

Farmaco: BETADINE.

Confezione: 023907153.

Descrizione: «5% crema» tubo 30 g.

Farmaco: BETADINE.

Confezione: 023907090.

Descrizione: «5% spray cutaneo, soluzione» flacone 100 ml.

Farmaco: BETADINE.

Confezione: 023907088.

Descrizione: «10% soluzione cutanea» flacone 10 ml.

Farmaco: BETADINE.

Confezione: 023907049.

Descrizione: «10% gel vaginale» tubo 75 g.

Ditta titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a., viale Brenta, 18 - 20139 Milano.

06A11337

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo Citran».

Con la determinazione n. aRSM - 3/2006; del 22 novembre 2006, è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: NEO CITRAN.

confezione: 028633016

descrizione: 10 bustine 6 g.

Ditta titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a., largo Umberto Boccioni, 1 - Origgio 21040 (Varese).

06A11336

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Buflan»

Con la determinazione n. aRM - 20/2006-7118 del 22 novembre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Fournier Pharma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: BUFLAN.

Confezione: 024587103.

Descrizione: 1 flac gocce 15% 15 ml.

06A11338

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Talofen»

Con la determinazione n. aRM - 21/2006-7118 del 23 novembre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Fournier Pharma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: TALOFEN.

Confezione A.I.C. n. 012611113.

Descrizione: IM IV 10 fiale 50 mg.

06A11339

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chemicetina».

Con la determinazione n. aRM - 23/2006-7118 del 23 novembre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Fournier Pharma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: CHEMICETINA.

Confezione A.I.C. n. 002866248.

Descrizione: IM IV 1 flacone 1 g.

06A11340

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triaminic».

Con la determinazione n. aRM - 24/2006-6 del 24 novembre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Novartis consumer Hearth S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: TRIAMINIC.

Confezione A.I.C. n. 016897035.

Descrizione: 12 confetti.

06A11341

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cristal Violetto».

Con la determinazione n. aRM - 25/2006-912 del 24 novembre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta NEW.FA.DEM. S.r.l.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: CRISTAL VIOLETTO.

Confezione A.I.C. n. 031051016.

Descrizione: 1% soluzione flacone 25 g.

06A11342

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antiscottature».

Farmaco: ANTISCOTTATURE.

Con la determinazione n. aRM - 26/2006-912 del 24 novembre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta NEW.FA.DEM. S.r.l.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: ANTISCOTTATURE.

Confezione: A.I.C. n. 031043033.

Descrizione: unguento barattolo 1000 g.

Farmaco: ANTISCOTTATURE.

Confezione: A.I.C. n. 031043021.

Descrizione: unguento vasetto 100 g.

Farmaco: ANTISCOTTATURE.

Confezione: A.I.C. n. 031043019.

Descrizione: Unguento tubetto con astuccio 30 g.

06A11343

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mentolo new.fa.dem».

Farmaco: MENTOLO NEW.FA.DEM.

Con la determinazione n. aRM - 28/2006-912 del 24 novembre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta NEW.FA.DEM. S.r.l.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Confezione: A.I.C. n. 031104021.

Descrizione: 1% polvere aspersoria barattolo 1000 g.

06A11344

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-291) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 180,00)*		€ **380,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 90,00)*		€ **215,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.